

AREA II^ (CONTENZIOSO)

**OGGETTO: ADDENDUM ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE DI RETTIFICA
DELLA DELIBERA N°23/2021 CON PROVVEDIMENTO DI
RIPIANO DEI DEBITI FUORI BILANCIO E
RICONOSCIMENTO ULTERIORI DEBITI EX ARTICOLO 194
DEL TUEL COMMA 1 LETTERA A) ED E).**

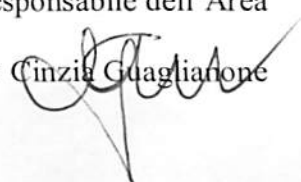
Ad integrazione di tutto quanto già relazionato nella delibera di C.C. n°23 del 10/09/2021 relativamente ai debiti fuori bilancio già riconosciuti , in riferimento al servizio Contenzioso , si precisa che il totale parziale riferito allo stesso è pari ad **euro 68958,79** , relativi tutti alla lettera a) dell'art.194 comma 1 del D.Lgs- n°267/2000. Con la nuova proposta di rettifica e ripiano di tali debiti già riconosciuti , nel richiamare in toto la delibera di C.C. n° 23/2021 ,si evidenzia che , per l'area di competenza vi sono ulteriori debiti da riconoscere per un totale di euro **119 923,10** , di cui per **compensi professionali euro 39 880,99** , rientranti dunque nella tipologia di cui alla lettera e) dell'art.194 comma 1 del D.Lgs- n°267/2000, ed **euro 10 453,32** per ulteriori titoli esecutivi (Lettera A).

Preciso inoltre che, sui debiti ricadenti nella lettera E dell'art.194 del TUEL di cui sopra, in relazione ai punti 11,12,13,14,15,16,19,20 della nuova proposta di deliberazione da portare in consiglio per i debiti fuori bilancio , trattandosi di compensi da corrispondere a legali di fiducia dell'Ente, in riferimento all'anno di conferimento dell'incarico, non è stato possibile garantire la copertura integrale della spesa per mancanza di disponibilità finanziaria per come indicatomi dall'ufficio finanziario. Tale ufficio invero ogni volta ha garantito solo coperture parziali a fronte dell'impegno necessario sulla base delle linee di indirizzo fornite dalla giunta comunale con le relative deliberazioni che comunque erano vincolanti per garantire la tutela dell'Ente in giudizio.

Cetraro, 31.12.2021

Il Responsabile dell'Area

Avv. Cinzia Guaglianone



COMUNE DI CETRARO
Area II^ (contenzioso)

RELAZIONE: Vertenza COMUNE DI CETRARO c./ BANCA FARMAFACTORING S.p.A

Con riferimento alla vertenza in oggetto, esaminato l'atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. all'ente, mi permetto di esporre a V.S. quanto segue.-

Preliminarmente, in rito, Vi informo che la causa è stata regolarmente iscritta a ruolo dinanzi al Tribunale di Paola, in data 5/1/2021, con il n. 20/2021 R.G.A.C. ed è stata assegnata al Dott. Antonio Scortecci.-

Il predetto Giudice ha differito la comparizione delle parti, ai sensi dell'art. 168 bis 5° comma c.p.c., all'udienza del 10/3/2022 ore 10,30, con l'effetto di spostare il termine ultimo per la costituzione del convenuto Comune di Cetraro -per non incorrere nelle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.- al 18/2/2022.-

Nel merito, *prima facie*, evidenzio che l'ente può efficacemente resistere in giudizio eccependo il difetto di legittimazione attiva di Banca Farmafactoring S.p.A. per nullità e/o inefficacia della cessione del credito perché non ritualmente notificata all'ente e dallo stesso non accettata.-

Sul punto il Tribunale di Paola si è già espresso, nel giudizio n. 1489/2018 R.G.A.C. tra il Comune di Paola -rappresentato e difeso dalla scrivente- e BFF S.p.A. con ordinanza del 23/1/2020.

Inoltre, l'ente comunale può eccepire l'assenza di un valido contratto di somministrazione con le società cedenti, contestare la debenza del credito azionato con riferimento al *quantum* dei consumi, anche viziati da errori di calcolo, nonché la prescrizione del credito, essendo a carico della creditrice -per costante e consolidato orientamento della Suprema Corte- l'onere della prova del credito e dei consumi.-

Con riferimento alla richiesta di pagamento degli interessi moratori e anatocistici, occorrerebbe una disamina delle fatture e dei contratti di cessione per contestarne la dovutezza, così

come per la richiesta di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. 231/02 pari a € 40,00 per ogni fattura di cui si asserisce il tardivo pagamento.-

Pertanto, si è ritenuto opportuno non inserirla tra i D.F.B. poiché a questo punto non c'è certezza, liquidità ed esigibilità del debito se prima non si entra nel merito della vertenza in sede giudiziale, mediante rituale costituzione in giudizio come parte convenuta e considerarla una passività potenziale.

Cetraro, 31.12.2021

Il responsabile area II^a
Avv. Chizio Guaglianone

